

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1584

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BARBARESCHI**

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di prevenzione e repressione dei reati in danno di minori

*Presentata il 31 luglio 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, i bambini sono troppo spesso vittime di esperienze terribili, difficili da superare e che possono minare per sempre il loro equilibrio psico-fisico. Di storie tristi e angosciose, che li vedono protagonisti, se ne sentono tante, troppe, e, nonostante la grande attenzione prestata al riguardo, è in crescita, purtroppo, anche il fenomeno degli abusi sessuali sui minori, compiuti spesso da persone di loro conoscenza, soprattutto familiari. In alcuni casi per fortuna rari, ma raccapriccianti, le violenze sono tali da arrivare perfino all'uccisione delle piccole vittime.

Il termine « abuso », inizialmente usato per indicare le percosse subite dal bambino, si è ampliato al punto da poter essere usato per definire un comportamento volontario o involontario da parte

degli adulti, siano essi genitori, fratelli, tutori o estranei, che danneggiano in modo grave le potenzialità evolutive del bambino. Sono quattro le forme in cui si presenta l'abuso infantile: la trascuratezza, i maltrattamenti fisici, quelli psicologici e i veri e propri abusi sessuali. L'abuso sessuale costituisce sempre e comunque un attacco destabilizzante alla personalità del minore e al suo percorso evolutivo.

Spesso il termine « pedofilia » è usato per definire un'intera tipologia di reati, cioè gli atti illeciti che sono conseguenza del desiderio sessuale pedofilo, in cui il coinvolgimento del minore in attività sessuali — anche non caratterizzate da alcun tipo di violenza o minaccia — è di per sé considerato reato. Casi di pedofilia si sono verificati in tutti i luoghi dove sono presenti bambini: famiglie, scuole d'infanzia,

associazioni giovanili, centri religiosi (seminari, oratori). La tipologia di questi reati, che talvolta non richiedono nemmeno il contatto fisico con il bambino (si pensi, ad esempio, all'esibizionismo, alla riproduzione di materiale pedopornografico eccetera) è amplissima: secondo i dati ufficiali, il 30 per cento delle donne e il 15 per cento degli uomini hanno subito atti illeciti da parte di pedofili.

Freud affermò che i traumi infantili in generale sono inguaribili e lasciano ferite che non si rimarginano più e che provocano, negli adulti con una storia di abusi nella loro infanzia, una molteplicità di fenomeni a carico della sfera emotiva, relazionale, sociale e comportamentale di varia profondità.

In Italia la pedofilia come reato è stata disciplinata dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante « Norme contro la violenza sessuale », che ha introdotto, tra gli altri, gli articoli 609-*quater* e seguenti nel codice penale (atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, ignoranza dell'età della persona offesa, comunicazione al tribunale per i minorenni) e, successivamente, dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, recante « Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù », che ha introdotto gli articoli 600-*bis* e seguenti del codice penale (prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). La legge n. 269 del 1998 è stata recentemente aggiornata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante « Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet », che ha modificato la precedente normativa in particolare adeguandola ai recenti accordi internazionali e alla decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003 (relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile), prevedendo un inasprimento delle pene, l'ampliamento della nozione di pedo-pornografia e del suo

ambito, la modifica dell'articolo 600-*bis* del codice penale in tema di prostituzione minorile, l'obbligo per i *tour operator* che organizzano i viaggi di inserire in modo evidente, sui cataloghi e sui documenti forniti agli utenti, la dicitura: « La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero », l'introduzione della pedo-pornografia virtuale (per cui per immagini virtuali si intendono quelle realizzate ritoccando foto di minori o parti di esse « con tecniche di elaborazione grafica (...) la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali »).

In questo contesto la presente proposta di legge intende apportare un contributo al completamento del quadro normativo relativo alla tutela dei minori.

All'articolo 1 si prevedono una serie di modifiche al codice penale, ora con l'intento di colmare alcune lacune, ora di agevolare l'accertamento di un crimine, ora di permettere ai giudici di emettere misure cautelari adeguate.

In particolare è aggiunto un comma all'articolo 158 relativo alla decorrenza del termine della prescrizione, con cui si prevede che tale termine, per i delitti commessi in danno di un minore, inizia a decorrere a partire dal conseguimento della maggiore età di questi; ciò in considerazione del fatto che così come è previsto che la querela possa essere presentata anche dopo il conseguimento della maggiore età, è opportuno far decorrere anche la prescrizione da tale data.

Si prevede poi un aumento della pena edittale per gli articoli relativi agli atti osceni in luogo pubblico e ai maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, al fine di consentire il ricorso alle intercettazioni telefoniche, strumento di indagine particolarmente importante per fornire uno « spaccato » autentico dei rapporti familiari ed evitare che una possibile ritrattazione della parte lesa sviscisi e perfino annulli il quadro indiziario.

Si prevede, poi, un aumento della pena per la prostituzione minorile al di sopra dei tre anni di reclusione, per permettere

l'arresto in flagranza di reato per il cliente che si accompagna a un minore di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

Con la modifica all'articolo 604 del codice penale (fatto commesso all'estero) si intende consentire al giudice di accertare casi di maltrattamento e di abuso commessi all'estero da cittadini stranieri anche in danno di cittadini stranieri dimoranti in Italia. Si offre, cioè, al giudice italiano la possibilità di accertare reati commessi all'estero, da cittadini stranieri e in danno di cittadini stranieri, che però sono dimoranti in Italia; questo, da un lato, consente di accertare se bambini stranieri in affidamento presso famiglie italiane abbiano subito abusi o maltrattamenti nel loro Paese e, dall'altro, consente di perseguire in Italia i cosiddetti « stupri etnici », quando la donna decide di denunciare i fatti nel nostro Paese.

Per rispondere, inoltre, a un'accresciuta sensibilità rispetto alla gravità del fenomeno dell'abuso e della violenza intrafamiliari, si prevedono, tra le circostanze aggravanti, oltre a un aumento delle pene, i casi in cui i fatti sono commessi nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore ovvero il fratello o la sorella e nei confronti di persona minore di 18 anni quando il colpevole ne sia affidatario o abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza. Un'ulteriore conseguenza di questa impostazione è costituita dall'aumento dei termini di prescrizione del reato che attualmente, considerando le pene edittali dell'articolo 609-bis del codice penale, è di appena dieci anni, un termine molto breve se si considera che alcune persone denunciano i fatti solo quando sono uscite definitivamente dalla famiglia d'origine.

È altresì aumentata la pena prevista per il reato relativo alla corruzione di minorenni così da consentire l'arresto in flagranza degli esibizionisti che oggi agiscono con un senso assoluto di impunità perché sanno che non possono essere arrestati in flagranza e nemmeno essere soggetti a misura cautelare. In considerazione del fatto che ad oggi la sottoposi-

zione di materiale pornografico a minori, sebbene tale attività sia frequentemente prodromica alla perpetrazione di più gravi reati in loro danno, non è di per se stessa punibile a meno che non rientri in altri reati quali la violenza privata (se compiuti con violenza o minaccia) e i maltrattamenti (se connotati da abitudine e inseriti in un contesto di vessazioni di altra natura), si propone, poi, di inserire nell'ipotesi di corruzione di minorenni non solo il compimento di atti sessuali in loro presenza, al fine di farli assistere, ma anche la sottoposizione agli stessi minori di materiale video-fotografico a contenuto pornografico, anche per via telematica. Ovviamente la sottoposizione al minore di materiale pedopornografico riveste caratteristiche di accentuata gravità in quanto ordinariamente è finalizzata a giustificare, agli occhi del minore, quanto viene compiuto nei suoi confronti ovvero a indurre il minore ad accettare ciò che dovrà in seguito subire; appare pertanto opportuno non limitare la previsione ai soli minori degli anni 14 ma a tutti i minorenni, come già è stato fatto per il reato di prostituzione minorile. In tal caso l'entità della pena consente anche le intercettazioni telefoniche, indispensabili ad acquisire la prova del reato.

Si estende poi la non invocabilità dell'ignoranza dell'età della persona nei casi di reati ai danni di minori anche ad altri casi; infatti non solo i clienti delle prostitute ma anche coloro che organizzano la prostituzione minorile e il turismo sessuale su minori e che operano nel campo della pornografia minorile hanno buon gioco a sostenere di ignorare che la parte è minorenne o addirittura ad affermare che il minorenne si è spacciato per maggiorenni. Di fatto oggi è possibile perseguire solo i casi in cui la parte lesa è prepubere perché in tal caso la minore età è « *in re ipsa* » e quelli in cui l'indagato ha una conoscenza pregressa della parte lesa, conoscendone anche l'età (come quando si tratta di parente, amico di famiglia eccetera). Poiché, invece, tali attività sono, almeno ordinariamente, lucrose proprio perché i soggetti sfruttati sono minorenni,

sembra opportuno estendere l'applicazione dell'articolo 609-*sexies* del codice penale ai reati previsti dagli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 601 e 602 del medesimo codice e ampliarne l'operatività a tutti i minori di anni 18.

È vero che secondo la stadiazione « Tanner » lo sviluppo sessuale sia maschile che femminile rende difficile distinguere una persona di 17 anni da una di 18, ma è necessario che chi si appresta a compiere atti ad alto rischio di illiceità penale (oltre che moralmente riprovevoli) sia obbligato ad adottare le più opportune cautele verificando di persona l'età della potenziale parte lesa.

In linea con altre legislazioni europee, si ampliano i tempi per la presentazione della querela di parte per i minori e per i soggetti affetti da disagio psichico, anche dopo il compimento della maggiore età; appare del resto evidente che minorenni e persone affette da disabilità psichica sono categorie ad altissimo rischio di abuso e spesso anche prive di effettiva tutela.

L'aumento delle sanzioni per la violenza di gruppo risponde, poi, ad un'accresciuta preoccupazione sociale per un fenomeno in netto aumento.

Seguono poi: l'introduzione del reato di molestie sessuali, con cui si intende colmare una lacuna che riguarda da un lato i casi di cosiddetto « *mobbing* » con connotazioni marcatamente sessuali ma che non giungono al compimento di veri e propri atti sessuali sulla parte lesa, dall'altro gli atti di esibizionismo in luogo non aperto al pubblico — e che quindi non rientrano nelle ipotesi di molestie e di atti osceni — che possono avvenire anche in danno di minori compresi tra i 14 e i 18 anni e che non rientrano, quindi, nell'ipotesi di corruzione di minorenne; l'introduzione del reato di atti persecutori, per cui è punito chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria, del coniuge o del convivente.

All'articolo 2, la presente proposta di legge prevede una serie di modifiche al codice di procedura penale che non riguardano tutte specificamente le vittime minorenni di violenza e di abuso, anche se queste ne sono tra le principali beneficiarie. Innanzitutto si introduce la possibilità di intercettazioni tra presenti aventi ad oggetto non solo comunicazioni ma anche comportamenti (nel caso di specie atti sessuali, ovvero violenze fisiche e psicologiche connesse con i reati indicati), per rispondere a un'esigenza conclamata anche dalle sezioni unite della Suprema Corte di cassazione. Seguono poi l'introduzione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e del divieto di comunicazione con determinate persone; misure che appaiono assolutamente necessarie in molte situazioni in cui la parte lesa, specialmente se minore, corre gravi rischi di essere contattata dall'indagato.

Si prevedono poi una serie di norme finalizzate a dare maggior riconoscimento ai diritti della parte lesa specialmente nella fase delle indagini preliminari, dandole la possibilità di interloquire, e ad ovviare allo scarso coordinamento tra la legge n. 66 del 1996, che ha consentito l'audizione dei minori degli anni 16 in incidente probatorio nella forma della cosiddetta « audizione protetta », e la legge n. 269 del 1998, che consente, a richiesta di parte, « l'audizione protetta » dei minori di 18 anni esclusivamente in fase dibattimentale. Appare pertanto ragionevole modificare la normativa sull'incidente probatorio rendendo questo possibile, a richiesta di parte, anche ai minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

Si sono apportate poi delle modifiche all'articolo 398 del codice di procedura penale relativo ai provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio; alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 giugno 2005 appare inderogabile necessità estendere il ricorso all'audizione protetta con incidente probatorio anche al reato di maltrattamenti (il giudice comunitario ha così deciso: « Gli articoli 2, 3 e 8, n. 4,

della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che, come nella causa principale, sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell'udienza e prima della tenuta di quest'ultima. Il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme dell'ordinamento nazionale nel loro complesso e ad interpretarle, per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo della detta decisione quadro»).

Ci si propone poi, con la modifica all'articolo 445 del codice di procedura penale, di evitare che persone che hanno patteggiato ai sensi dell'articolo 444 del medesimo codice (fatto questo che, come è noto, prescinde da un'ammissione delle proprie responsabilità) possano prendere, come purtroppo accade, iniziative in sede civile addirittura per ottenere l'affidamento dei minori parti lese ovvero siano riammesse alle attività che le ponevano a contatto con la parte lesa o con altri minori. Si pensi al caso di operatori psico-socio-sanitari o di insegnanti che, dopo aver patteggiato la pena, tentino causa al datore di lavoro che li ha licenziati proprio in conseguenza della loro condotta illecita. L'unico modo per limitare tale genere di danni è di consentire, in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 445, l'efficacia della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444, in altri giudizi civili o amministrativi; in alternativa si potrebbe esigere, ai fini del patteggiamento, l'ammissione totale di responsabilità (acquisibile in ogni altro procedimento).

Si introduce, inoltre, la possibilità di procedere con giudizio immediato nei reati in danno di minori, anche al di là dei limiti stabiliti dagli articoli 453 e 454 del codice di procedura penale e quindi a prescindere dall'evidenza della prova, della confessione dell'indagato e, alla luce della

recente legge n. 48 del 2008, anche a prescindere dall'emissione nei confronti dell'indagato di una misura cautelare detentiva; in ogni caso il procedimento, in tutti i gradi di giudizio, ha la priorità assoluta sugli altri procedimenti, priorità che deve essere oggettivata in termini tabellari, anche in considerazione del fatto che attualmente il maggior ostacolo alla denuncia di reati in danno di minori è costituito dalla durata del processo penale che può avere, in questo settore specifico, conseguenze che possiamo definire « mostruose »; è il caso di minori che vengono risentiti a distanza di anni dai fatti e che, nel frattempo, hanno dimenticato quanto precedentemente raccontato ovvero quello in cui il tempo che ordinariamente passa tra la segnalazione e la sentenza di primo grado interferisce in modo sensibile sui percorsi educativi del minore stesso, con particolare riferimento a contatti con i familiari quando il minore è stato allontanato, alla regolamentazione delle visite da parte del genitore non affidatario, all'effettuazione di psicoterapia che ordinariamente utilizza modalità suggestive e può inoltre portare alla « rimozione » dei ricordi.

La previsione del nuovo articolo 499-*bis* del codice di procedura penale si ispira, invece, alle esigenze di tutela di testimoni particolarmente esposti. Come per i collaboratori di giustizia, così è giunto il momento di offrire adeguata tutela a quei minori che, attraverso l'adozione, entrano in una vita nuova. Proprio il passaggio in una nuova famiglia talora consente al minore di raccontare per la prima volta gli abusi subiti nella famiglia naturale, ponendo agli adottanti l'arduo dilemma tra il denunciare, con grave rischio di compromettere l'adozione, e il non denunciare consentendo, di fatto, l'impunità a persone socialmente pericolose.

Con il nuovo articolo 499-*ter* si prevede l'audizione protetta di maggiorenni, che è già avvenuta presso i tribunali di Milano e di Torino in casi in cui la parte lesa, da poco maggiorenne, vittima di reati di violenza sessuale da parte di un genitore e di

altri congiunti, versava in condizioni psicologiche talmente compromesse da non essere ritenuta in grado di affrontare in aula una normale audizione testimoniale senza che ciò potesse aggravare la sua situazione psicologica. In tali casi i giudici, anche tenendo conto dei principi costituzionali relativi alla tutela della salute (articolo 32 della Costituzione), hanno disposto l'audizione del testimone in un locale diverso da quello in cui si trovava l'imputato, garantendo peraltro la possibilità, per quest'ultimo, di esercitare pienamente, nel corso dell'atto, il proprio diritto di difesa.

Infine sono previste delle modifiche alla legge n. 1423 del 1956, che prevede misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità; ciò in considerazione del fatto, purtroppo non raro, che, a causa dell'elevata durata delle varie fasi di giudizio, persone imputate per fatti di abuso sessuale su minori riprendano attività che

comportano un elevato allarme sociale; si pensi ad educatori condannati in primo grado per abuso su minori all'interno di comunità che reiterano, magari in altri contesti, le stesse o analoghe attività ovvero ad abusanti intrafamiliari che riprendono, in vario modo, i contatti con le parti lese, cercando di incontrarle, anche contro la loro volontà, ovvero ponendo in essere azioni di disturbo che possono avere effetti devastanti su persone già provate. Non sembra inopportuno stabilire che a coloro che sono stati condannati in primo grado per un'ipotesi di reato prevista dalle leggi nn. 66 del 1996, 269 del 1998 e 38 del 2006, sia interdetto, attraverso la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ogni tipo di attività, professionale o familiare, che li ponga in contatto con minori in generale e con la parte lesa in particolare, estendendo a tali ipotesi le sanzioni penali già stabilite per la sorveglianza speciale con obbligo o con divieto di soggiorno.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(*Modifiche al codice penale*).

1. All'articolo 158 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il termine della prescrizione dei delitti commessi in danno di un minore inizia a decorrere a partire dal conseguimento della maggiore età di questi ».

2. All'articolo 527 del codice penale, primo comma, le parole: « da tre mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a quattro anni ».

3. All'articolo 572 del codice penale, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici ».

4. All'articolo 600-*bis* del codice penale, secondo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a quattro anni ».

5. All'articolo 604 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « dagli articoli » è inserita la seguente: « 572, »

b) le parole: « e 609-*quinquies* » sono sostituite dalle seguenti: « 609-*quinquies* e 609-*octies* »;

c) dopo le parole: « ovvero in danno di cittadino italiano » sono inserite le seguenti: « o di persona dimorante in Italia ».

6. L'articolo 609-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 609-ter. — (*Circostanze aggravanti*). — La pena è della reclusione da sette a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore ovvero il fratello o la sorella;

6) nei confronti di persona minore di anni diciotto quando il colpevole ne sia affidatario o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

La pena è della reclusione da otto a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci ».

7. L'articolo 609-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 609-quinquies. — (*Corruzione di minorenne*). — Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

Chiunque sottopone, anche per via telematica, alla visione di una persona minore di anni quattordici immagini o filmati pornografici è punito con la medesima pena prevista dal primo comma.

Chiunque sottopone, anche per via telematica, alla visione di una persona minore di anni diciotto immagini o filmati pedopornografici è punito, salvo che il

fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione da due a sei anni ».

8. L'articolo 609-*sexies* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 609-*sexies*. — (*Ignoranza dell'età della persona offesa*). — Quando i delitti previsti negli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* e 609-*octies*.1, nonché nei casi previsti dagli articoli 609-*quinquies*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa né l'ignoranza delle altre condizioni personali della parte offesa ».

9. All'articolo 609-*septies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il reato è commesso in danno di minore, la persona offesa può proporre querela fino a sei mesi dopo il compimento della maggiore età »;

b) al quarto comma:

1) al numero 1), dopo le parole: « gli anni diciotto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero in danno di persona affetta da disabilità psichica »;

2) al numero 2), le parole: « ovvero da altra persona cui il minore è affidato » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero da altre persone cui la persona offesa dal reato è affidata ».

10. All'articolo 609-*octies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « da sei a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sette a dodici anni »;

b) al terzo comma, dopo le parole: « è aumentata » sono inserite le seguenti: « da un terzo alla metà ».

11. Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*octies*.1. — (*Molestie sessuali*).  
— Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque molesta una persona al fine di ottenerne favori di natura sessuale è punito, a querela della persona offesa, con la pena della reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio:

1) se il fatto è commesso con violenza o minaccia;

2) se il fatto è commesso con atti ripetuti;

3) se il fatto è commesso sul luogo di lavoro da parte di persona che ricopre una posizione di autorità;

4) se il fatto è commesso in danno di un minore ».

#### ART. 2.

(*Modifiche al codice di procedura penale*).

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Nel caso si proceda per i fatti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqüies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 609-*octies*.1 del codice penale è consentito, nell'ambito dell'intercettazione tra i presenti, l'uso di telecamera o apparato di videoripresa anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del citato codice e anche al fine di rilevare comportamenti delle persone presenti nei medesimi luoghi ».

2. Dopo l'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 282-*ter*. — (*Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e divieto di comunicazione con determinate persone*) — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prescrive all'imputato di

non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da congiunti della persona offesa ovvero da persona con essa convivente ovvero da altra persona avente compiti di protezione della parte lesa.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare, mediante il mezzo del telefono ovvero mediante ogni altro strumento, anche telematico, con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono ».

3. All'articolo 392 del codice di procedura penale, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*octies*.1 del codice penale, il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne inferma di mente, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 ».

4. All'articolo 396 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: « il pubblico ministero » sono inserite le seguenti: « , la persona offesa dal reato »;

2) dopo le parole: « la persona sottoposta alle indagini » sono inserite le seguenti: « o la persona offesa dal reato »;

3) dopo le parole: « fondatezza della richiesta » sono inserite le seguenti: « e sulle modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-*bis* »;

b) al comma 2, dopo le parole: « dalla persona sottoposta alle indagini » sono inserite le seguenti: « o dalla persona offesa dal reato ».

5. All'articolo 398 del codice di procedura penale, comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « dagli articoli » è inserita la seguente « 572, »;

2) le parole: « vi siano minori di anni sedici, » sono sostituite dalle seguenti: « vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni, »;

3) le parole: « quando le esigenze del minore » sono sostituite dalle seguenti: « quando le esigenze di tutela della persona offesa »;

4) le parole: « dello stesso minore » sono sostituite dalle seguenti: « della stessa persona offesa ».

6. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno ».

7. All'articolo 445, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi » sono inserite le seguenti: « , salvo che nei reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*,

609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 609-*octies.1* del codice penale ».

8. All'articolo 454 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 609-*octies.1* del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di minorenne, si procede con giudizio immediato, a meno che ciò non pregiudichi gravemente lo svolgimento delle indagini, anche al di fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 453 del presente codice e il termine di cui al comma 1 è di centottanta giorni ».

9. Dopo l'articolo 499 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 499-*bis*. — (*Regole per l'esame testimoniale del minore adottando o adottato*). — 1. Quando un minore dichiarato adottabile ovvero già adottato deve essere sentito nell'ambito di procedimento in cui lo stesso è parte lesa dei reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqüies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 609-*octies.1* del codice penale, accaduti in epoca anteriore alla sua dichiarazione di adottabilità, non possono, in alcun modo, essere poste né a lui né ad altre persone domande finalizzate, direttamente o indirettamente, a conoscere le nuove generalità del minore, dei suoi affidatari e dei suoi genitori adottivi.

2. Il minore, gli affidatari e i genitori adottivi devono essere sentiti con le seguenti modalità:

a) in fase di indagini preliminari il minore declina le proprie precedenti generalità e gli affidatari e i genitori adottivi sono indicati esclusivamente con tale qualifica, previa verifica, in forma riservata, da parte del verbalizzante, della loro identità e del rapporto di affidamento preadottivo e di adozione;

b) i verbali di assunzione di informazioni degli affidatari e dei genitori

adottivi sono sottoscritti unicamente dal verbalizzante;

c) in fase dibattimentale e di incidente probatorio le cautele di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono adottate dal giudice precedente e l'audizione avviene secondo le modalità indicate dall'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ovvero dall'articolo 498, comma 4, del presente codice, in guisa tale che le persone sentite possano non essere viste in volto, a meno che ciò non sia assolutamente indispensabile.

3. Analoghe modalità possono essere adottate, in tutte le fasi del procedimento, per l'audizione di persone diverse dal minore e dagli affidatari o dai genitori adottivi, quando ciò si renda necessario per la tutela della riservatezza sull'identità del minore; tale decisione è adottata con provvedimento motivato da parte del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari e da parte del giudice che procede all'atto, durante il dibattimento e in sede di incidente probatorio.

ART. 499-ter. — (Regole per l'esame testimoniale di adulto a rischio psichico). —

1. Una persona maggiorenne che sia parte lesa dei reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-octies.1 del codice penale, può richiedere, personalmente o a mezzo del proprio difensore, di essere sentita come teste senza la presenza dell'imputato, quando risulti da documentazione medica ovvero da consulenza tecnica che l'audizione alla presenza dell'indagato potrebbe cagionarle gravi conseguenze sul piano psichico.

2. Ove necessario il tribunale, a richiesta della parte lesa, può disporre una perizia ai sensi dell'articolo 196.

3. Il tribunale, sentite le parti, se accoglie l'istanza, decide con provvedimento motivato in cui:

a) stabilisce che l'escussione avvenga secondo le modalità indicate dall'articolo

147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ovvero dall'articolo 498, comma 4, del presente codice, senza la presenza dell'imputato;

b) stabilisce le modalità con cui l'imputato possa conferire costantemente e con prontezza con i propri difensori, se necessario anche interrompendo temporaneamente l'audizione senza che ciò comprometta la prosecuzione dell'atto;

c) stabilisce eventualmente che l'esame testimoniale sia condotto dal presidente su domande e su contestazioni proposte dalle parti;

d) stabilisce, ove ne ricorra la necessità, di avvalersi di un ausiliario per la formulazione delle domande.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui la testimonianza debba essere resa in sede di incidente probatorio o comunque avanti il giudice per le indagini preliminari o il giudice per l'udienza preliminare ».

### ART. 3.

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità).*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 3-*bis*) coloro che sono stati condannati, in primo grado, a un reato di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*octies*.1 del codice penale ».

2. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1, numero 3-*bis*), possono al-

trèsì essere aggiunti i seguenti obblighi e divieti:

a) risiedere in luogo diverso dal domicilio o dalla residenza della parte lesa;

b) astenersi dal comparire nel domicilio o nella residenza di cui alla lettera a) e nelle vicinanze immediate;

c) astenersi dal frequentare ogni luogo designato in modo specifico dal questore e in particolare i luoghi che ospitano abitualmente dei minori;

d) astenersi dal frequentare o dall'entrare in relazione con determinate persone o categorie di persone e in particolare con i minori, ad eccezione, se del caso, delle persone indicate dal questore;

e) astenersi dall'esercitare un'attività professionale o di volontariato che implichi un contatto abituale con minori ».

3. All'articolo 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, dopo le parole: « con l'obbligo o il divieto di soggiorno » sono inserite le seguenti: « ovvero con gli obblighi o i divieti stabiliti dall'articolo 3, quarto comma ».

